

Decreto ministeriale 27 luglio 2000  
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195

**Equipollenza del titolo di vigilatrici di infanzia  
al diploma universitario di infermiere pediatrico,  
ai fini dell'esercizio professionale e  
dell'accesso alla formazione post-base**

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso, alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

**DECRETA:**

1. Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, è equipollente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto 17 gennaio 1997, n. 70 del Ministro della sanità, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. L'equipollenza, di cui all'articolo 1, del titolo di vigilatrice d'infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.